

## Anticipazione per congedi per formazione e congedi parentali

### Aderente settore pubblico iscritto/a a un fondo pensione chiuso

L'anticipazione nella previdenza complementare è l'erogazione di una parte della posizione individuale prima che siano maturati i requisiti per il pensionamento. Ciò è possibile per rimborsare le spese per la fruizione di **congedi per la formazione o la formazione continua** di cui agli artt. 5 e 6 della Legge 8 marzo 2000, n. 53 e di **congedi parentali** di cui all'art. 32 del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151.

**Nota bene:** l'anticipazione **non** può essere richiesta per la formazione dei figli/delle figlie. Ti invitiamo a verificare se il tuo fondo pensione di appartenenza prevede la possibilità di anticipazione per entrambe le casistiche (congedi per formazione e congedi parentali).

 <b>Requisiti</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Partecipazione a una forma di previdenza complementare da almeno otto anni</li> </ul>		
 <b>Prestazione</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Fino al <b>100%</b> della posizione maturata in base alla documentazione presentata. L'importo richiesto in anticipazione non può essere superiore alla spesa effettivamente sostenuta e documentata.</li> </ul> <p>L'anticipazione viene concessa in base al capitale effettivamente versato al fondo pensione e non con riferimento ad accantonamenti di natura figurativa come per alcuni rapporti di lavoro (insegnanti di scuola elementare, media o superiore), per i quali il TFR viene accantonato presso l'INPS e conferito al fondo pensione solo per effetto della cessazione del rapporto di lavoro presso pubbliche amministrazioni.</p>		
 <b>Modalità di richiesta</b>	<p>Compilazione del modulo previsto dal singolo fondo pensione messo a disposizione sul relativo sito web e consegna di tutta la documentazione richiesta, per esempio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; dichiarazione del/della datore/datrice di lavoro che certifichi la fruizione e il relativo periodo del congedo</li> <li>&gt; documentazione attestante la tipologia di percorso formativo e il relativo costo, ecc.</li> </ul> <p><b>Importante:</b> ti invitiamo a verificare il modulo di richiesta del fondo pensione di riferimento per la lista completa dei documenti da allegare.</p>		
 <b>Tassazione</b>	<b>Fino al 31.12.2000</b> tassazione separata sull'imponibile <sup>1</sup>	<b>Dal 01.01.2001 al 31.12.2017</b> tassazione separata sull'imponibile <sup>2</sup>	<b>Dal 01.01.2018</b> 23% sull'imponibile <sup>3</sup>
 <b>Tempistica di liquidazione</b>	Il termine massimo entro il quale viene liquidata la prestazione dal momento del ricevimento della richiesta correttamente compilata viene stabilito dal singolo fondo pensione. Ti invitiamo a verificare la documentazione specifica del tuo fondo pensione di appartenenza.		
 <b>Note</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Le anticipazioni possono essere richieste più volte, anche nello stesso anno, nel limite massimo previsto.</li> <li>&gt; La somma prelevata a titolo di anticipazione va ovviamente a ridurre la posizione individuale e quindi la futura prestazione pensionistica.</li> <li>&gt; In caso di presenza di contratti di finanziamento (cessione del quinto) la prestazione è interamente cedibile.</li> </ul>		

<sup>1</sup> Per imponibile si intende il montante maturato fino al 31.12.2000 al netto dei contributi del/della lavoratore/lavoratrice inferiori al 4% della retribuzione e della franchigia sul TFR.

<sup>2</sup> Per imponibile si intende il montante maturato dal 01.01.2001 al 31.12.2017 comprensivo dei rendimenti e al netto dei contributi non dedotti.

<sup>3</sup> Per imponibile si intende il montante maturato dal 01.01.2018 al netto dei redditi già assoggettati a tassazione (rendimenti e contributi non dedotti).